



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.cc/515-13

Venezia, 24/10/2013

A tutti  
gli iscritti all'Albo  
Loro Indirizzi

OGGETTO: Obbligo di stipula di Polizza Professionale

Si ricorda a tutti gli iscritti all'Albo che in data 15 agosto u.s. è entrato in vigore l'obbligo per i professionisti di dotarsi di una Polizza di Responsabilità Civile per l'esercizio della propria attività (D.L. 138/2011 e art. 5, comma 3 D.P.R. 7/8/12 n. 137).

Al riguardo occorre fare presente in particolare che:


- l'obbligo dell'Assicurazione compete esclusivamente ai professionisti iscritti all'Ordine che esercitano, sia in forma continuativa, sia saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma.  
Pertanto riguarda i liberi professionisti, ma anche i dipendenti pubblici e privati che operano nella libera professione come seconda attività, sia con Partita IVA che senza.
- per i dipendenti di un datore di lavoro privato, necessita però distinguere se sottoscrivono o meno atti pubblici.  
Nel primo caso hanno l'obbligo di una Polizza di R.C., che potrebbe eventualmente essere sottoscritta dal datore di lavoro.  
In mancanza si ritiene opportuno per la loro responsabilità che sottoscrivano comunque una polizza.
- Sussiste infine l'obbligo per il professionista di comunicare al committente, quando assume l'incarico, gli estremi ed i contenuti della polizza professionale.  
In mancanza, oltre ad assumersi ogni responsabilità, può incorrere nell'invalidità del contratto di incarico e conseguentemente nell'impossibilità di farsi pagare la prestazione.

Per migliore chiarimento di quanto sopra e ulteriori precisazioni, si rinvia al contenuto della Circolare del CNI allegata, riportante altresì alcune proposte assicurative pervenute.

Nel mentre è già stata inviata a tutti gli iscritti la Convenzione sottoscritta da questo Ordine con l'ASI Insurance Broker S.r.l. lo scorso anno, recentemente integrata e migliorata.

Cordialmente.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Erio Calvelli)



IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)



Allegata: Circolare del CNI n. 250/XVII Sess. del 12/07/13



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

12/07/2013 U-rsp/3876/2013

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



Circ. n. 250/XVIII Sess.

Agli Ordini provinciali  
degli Ingegneri  
LORO SEDI

E, p.c.  
Agli iscritti  
degli Ordini provinciali

## Oggetto: informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale

Come è noto, il DL 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una fra le più importanti riguarda l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività, **a partire – salvo proroghe dell'ultima ora - dal 15 agosto 2013** (così come indicato all'art.5, comma 3 del Dpr 7 agosto 2012 n.137).

Il CNI, anche con l'ausilio qualificato del suo Centro studi, ha elaborato e inviato a Ordini e iscritti diversi documenti con l'obiettivo ultimo di consentire una scelta consapevole e informata della polizza professionale. In particolare si fa riferimento a:

- la nota del Centro studi *Prime indicazioni per orientare gli iscritti all'Albo degli ingegneri che svolgono attività professionale alla scelta della polizza di responsabilità professionale ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e, DL 138/2011 allegata alla circolare CNI n. 104 del 30 luglio 2012;*
- il quaderno del Centro Studi Cni n.134/2012 dal titolo *L'assicurazione professionale dell'ingegnere* (settembre 2012);
- la nota del Centro studi su *L'estensione dell'obbligo di assicurazione agli iscritti all'Ordine degli ingegneri* (aprile 2013).

Nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipula della polizza, con questa circolare si vogliono riassumere le principali indicazioni emerse in tali documenti.

Inoltre, si presentano alcuni prospetti nei quali sono sintetizzate le condizioni contrattuali e i prezzi praticati dagli operatori le cui polizze, presentate al Centro studi e da esso analizzate, sono risultate in linea con i requisiti minimali individuati.

Si precisa che il CNI non ha sottoscritto convenzioni con nessuno degli operatori indicati.

## Oggetto della polizza e comunicazione al cliente

Oggetto dell'assicurazione deve essere l'attività esercitata dal professionista.

La polizza, pertanto, deve avere per oggetto la cd. "responsabilità civile" del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele "di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso".

Si rammenta che il professionista ha anche l'obbligo di "rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva". Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula dell'assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa ma anche comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi o il massimale, ovvero eventuali variazioni successive al conferimento dell'incarico.

## Chi deve stipulare la polizza professionale

L'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del seguente tenore: "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale...".

Tale previsione trova conferma nella formulazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che al comma 1 riporta la medesima disposizione introdotta dalla legge di delega, con l'unica variante del riferimento ai "danni" il luogo di quello ai "rischi" cagionati in conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale.

E' agevole osservare che entrambe le norme – ma, quel che più conta, la previsione di legge – collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'*esercizio dell'attività professionale*.

In base alla formulazione letterale delle previsioni in commento e a un'interpretazione conforme alla finalità cui dette previsioni tendono, **l'obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l'attività professionale.**

L'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa compete quindi esclusivamente ai professionisti iscritti all'Ordine che esercitano, **anche solo saltuariamente**, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che assumono *in proprio* il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività. **Non sono, quindi, soggetti all'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.**

Parimenti, è da escludersi l'assunzione dell'obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale). Tali professionisti, infatti, pur esercitando concretamente la professione di

ingegnere, non sono chiamati ad assumere alcuna responsabilità personale per l'elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale o società (e loro datori di lavoro). Ciò determina il venir meno dell'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, data l'assenza di un rapporto diretto con la clientela.

### ***Le condizioni essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale***

Di seguito si espongono, in estrema sintesi, le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli ingegneri:

1. **la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale** (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, etc.), in presenza o meno di un danno materiale;
2. **l'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l'attività;**
3. **la previsione di una retroattività;**
4. **la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);**
5. **la c.d. *Deeming clause*, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;**
6. **la c.d. *Continuous Cover Clause*, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;**
7. **la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.**

Si segnala che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrano condizioni che si possono definire essenziali, senza le quali il contratto non può dirsi sufficientemente tutelante nei confronti degli ingegneri. Cionondimeno le clausole 5, 6 e 7 rappresentano una garanzia di buon funzionamento del programma e tendono a ridurre in maniera sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.

La polizza di responsabilità civile professionale dovrà dunque:

- essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico; il questionario contiene una serie di domande rivolte al professionista, relative sia alla sua storia professionale che assicurativa, utili agli Assicuratori sia per inquadrare meglio il rischio da garantire che per conoscere le esigenze dell'Assicurato stesso (es. franchigie e massimali applicabili). Tra le indicazioni che deve

fornire il professionista, di notevole importanza è quella relativa all'ammontare degli introiti lordi percepiti negli ultimi anni, con la specificazione delle percentuali relative ai diversi incarichi. In particolare, il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), guadagnati dal professionista nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura, con la precisazione che gli Assicuratori hanno comunque il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti del professionista per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto;

- operare in regime di " Claims Made" ossia coprire tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno;
- presentare, al suo interno, un testo normativo che non presenti contraddizioni terminologiche e che presenti un costrutto aderente alle definizioni di polizza ;
- prevedere una retroattività adeguata e, possibilmente, una postuma che eventualmente cessi nel caso di sottoscrizione di un polizza successiva che copra i medesimi rischi;
- contenere la "Deeming Clause" nel caso si sia di fronte ad un contratto assicurativo senza tacito rinnovo ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- indicare con chiarezza i limiti di copertura, l'indicazione specifica in cui può essere validamente esclusa, l'indicazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo e la franchigia laddove prevista.

### ***Gli oneri a carico del professionista***

Per quanto riguarda gli oneri a carico del professionista si ricorda che:

- le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sul rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del codice civile; si consiglia quindi anche in caso di dubbio, di informare sempre, in forma scritta, il proprio Broker di "situazione potenzialmente a rischio";
- è necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti; per le rate di premio successive alla sottoscrizione, se la polizza prevede il tacito rinnovo, la tolleranza è di 15 giorni, salvo proroga a 30 se contrattualizzata dalla Compagnia, trascorsi i quali l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (art. 1901 Codice Civile);
- il professionista deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo;
- deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

- non deve ammettere la sua responsabilità, definire o liquidare il danno, procedere a transazioni senza il preventivo consenso degli Assicuratori;
- deve fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria e le informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa di coscienza della situazione anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il loro diritto ad assumere la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale quanto giudizialmente.

### ***Alcune proposte di polizza che rispondono ai requisiti minimali***

Al fine di consentire agli iscritti di orientarsi autonomamente sul mercato assicurativo, il Centro studi del CNI ha esplicitato i principali requisiti delle polizze di RC professionale, costruendo una griglia di valutazione delle diverse proposte.

Sulla base di tale griglia sono state analizzate alcune proposte pervenute da diversi operatori. Le proposte che dispongono di condizioni in linea con le caratteristiche sopra evidenziate sono quelle avanzate da AEC MASTER BROKER, GAVA BROKER, LINK BROKER, CONSULBROKERS, AON e MARSCH. Anche la proposta di ASSIGECO (WILLIS/LLYOD'S) di Inarcassa, non contemplata nei prospetti più avanti riportati, contiene caratteristiche simili.

Al fine di evitare fraintendimenti, si ribadisce che **il CNI non ha stipulato convenzioni** con nessuno degli operatori sopra indicati.

Le proposte **appaiono per molti aspetti equivalenti. Le differenziazioni rispetto alle clausole di polizza appaiono minimali e dunque, di fatto, non sostanziali.**

Diversa la prospettiva in merito ai prezzi di sottoscrizione delle polizze che dipendono dalle modalità di gestione del servizio, dalla sua maggiore o minore personalizzazione e, soprattutto, dalle strategie di mercato poste in essere in questa fase dai diversi Brokers.

Si evidenzia che AEC, AON e LINK BROKER hanno predisposto specifiche offerte per i giovani iscritti (si veda prospetto allegato).

I testi completi delle proposte di polizza sono disponibili presso i siti internet del CNI ([tuttoingegnere.it](http://tuttoingegnere.it)) e del Centro studi ([www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)).

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



## Allegato 1 Principali caratteristiche delle polizze Rc professionali (testi base) a confronto

Garanzie e Limiti	Lloyd's 1	Lloyd's 2	Lloyd's 4	Aon	Marsh
<b>Broker Compagnia</b>	Gava Broker Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's	AEC <sup>1</sup> Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's	Link Broker Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's	Aon Arch Insurance Company (Europe) Ltd	Marsh Chartis/Aig
<b>Modalità di sottoscrizione</b>		Tramite rete di intermediari territoriali	Tramite rete di intermediari territoriali		On line per le polizze standard e "faccia a faccia" per le situazioni più complesse
<b>Garanzie Prestate</b>	Copertura della responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo	Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)	Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)	Copertura della responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo e copertura	Responsabilità civile verso terzi (RCT) Rc verso i prestatori di lavoro (RCO) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, Mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche, Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni), Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni), Mulle, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell' Assicurato per Errore professionale imputabile all' Assicurato . Danni a cose e/o alle persone Interruzioni o sospensioni di attività di terzi

<sup>1</sup> Identica polizza è offerta da ConsulBroker.

Decreto legislativo 81/2008

Tipologia di Opere	Lloyd's 1	Lloyd's 2	Lloyd's 4	Aon	Marsh
	Tutte NB. I premi indicati comprendono le attività per opere ed attività ad "Alto Rischio" se il fatturato non supera il 50% del fatturato complessivo. Se superiore, gli Assicuratori quotano il rischio volta per volta	Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, porti e opere subacquee e pachi giochi, (come indicato al punto cp3 del modello aec-tecnici-pi (ediz.2011))	Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee (con possibilità di estensione in funzione della % di fatturato)	Tutte escluse ferrovie, funivie, gallerie, dighe, porti e opere subacquee, parchi giochi (quando la loro percentuale sul fatturato è superiore al 30%)	Tutte escluse ferrovie, ponti, opere portuali e aeroportuali, tunnel, dighe, impianti di produzione di energia (come indicato al punto 4.13 della polizza)
Estensione Territoriale	Unione europea, Svizzera, Rep. S. Marino e Vaticano	Tutto il mondo escluso USA e Canada	Tutto il mondo escluso USA e Canada	Tutto il mondo esclusi Usa e Canada.	Tutto il mondo con esclusione di Usa e Canada e paesi Ofac+ altre esclusioni contenute nel testo polizza
Retroattività		Pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua (o a pagamento per coloro che non sono stati assicurati) Retroattività gratuita di 5 anni per coloro i quali non sono mai stati assicurati	Pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua (retroattività gratuita di 2 anni per coloro i quali non erano stati precedentemente assicurati con possibilità di acquisto di ulteriore progressa).	Illimitata  Se già assicurato con altre compagnie è illimitata Se non assicurato in precedenza 5 anni gratuiti con possibilità di estendere di altri 5 anni con premio aggiuntivo	
Estensione postuma cioè dopo la scadenza	Per decesso 24 mesi Per cessazione dell'attività: 1 anno 30% dell'ultimo premio 2 anni 50% dell'ultimo premio 3 anni 75% dell'ultimo premio 4 anni 85% dell'ultimo premio 5 anni 100%	Solo per morte o cessazione dell'attività a premio da concordare	Solo per morte o cessazione dell'attività pari al 100% del premio dell'ultima annualità per 5 anni di postuma	10 anni per morte e pensionamento (in caso di adesione alla polizza per convenzione) 5 anni per morte e cessazione definitiva (in caso di adesione individuale)	5 anni gratuita per qualunque causa di cessazione dell'attività + ulteriori 5 anni con premio aggiuntivo
Sottolimiti	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Presenti	Presenti
Vincolo di responsabilità	Clausola non prevista	Prevista con clausola specifica	Prevista con clausola specifica	Prevista con clausola specificata	Prevista con clausola specifica
Attività professionale nell'ambito della sicurezza: 81/2008 – 624/96	Compresa (con possibilità di escluderla per chi non opera in tale settore)	Compresa	Compresa (con possibilità di escluderla per chi non opera in tale settore)	Compresa (a meno che non sia espressamente escluso nella scheda di copertura)	Compresa

<b>Privacy, trattamento dei dati personali e sensibili</b>	Compresa		Compresa fino al 50% del massimale previsto	Compresa	-
<b>Esclusioni più significative</b>	Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di subappaltatori dell'Assicurato	NON prevista	Nel caso in cui l'Assicurato o società collegate direttamente o indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire materiali o attrezzature		-
<b>Clausola Continuous cover</b>		Prevista (prevede la copertura in continuità assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze note e non ancora denunciate)	Prevista (prevede la copertura in continuità assicurativa con i Lloyd's di eventuali circostanze note e non ancora denunciate)	Prevista (prevede la copertura di eventuali circostanze note e non ancora denunciate)	Clausola di sinistro cautelativo <sup>2</sup> più estensiva rispetto alla Continuous cover
<b>Calcolo del premio e sua regolazione</b>	Calcolato sul fatturato dell'anno precedente	30 giorni	Calcolato sul fatturato dell'anno precedente	Calcolato sul fatturato dell'anno precedente	Calcolato sul fatturato dell'anno precedente
<b>Termini di disdetta</b>	30 giorni		Senza tacito rinnovo	60 giorni con tacito rinnovo	-
<b>Rinnovo in caso di sinistro</b>	Da concordare	N/A	In caso di sinistro che pervenga negli ultimi 30 gg di copertura l'Assicuratore concede una proroga di 6 mesi con premio pro-rata sull'ultima annualità.	Nessuna indicazione specifica	
<b>Massimale</b>	Da 250.000€ a 7.500.000€		Da € 250.000 a € 10.000.000	da 250.000€ a 2.500.000€ con possibilità di estensione (condizioni diverse per i giovani ingegneri)	Da 250.000 € a 2.500.000 €
<b>Franchigia</b>	2.500€ per sinistro		Tariffa con franchigia unica per tutti di 2.500 € con possibilità di ridurla a 1.000 € con un sovrappremio ridotto, oppure di	Franchigia unica di 2.500 € per tutti i massimali Franchigia unica di € 1.000 per i giovani ingegneri fino	Da 1.000€ a 5.000€

<sup>2</sup> "sinistro cautelativo" che consente all'assicurato di denunciare anche le situazioni di potenziale danno, di cui è a conoscenza ma che non sono state formalizzate in forma di richiesta scritta dai Terzi (la vera richiesta di risarcimento che attiva il contratto assicurativo). Tali situazioni/ricieste, non avendo la forma scritta, non configurerebbero la fattispecie di sinistro e quindi non sarebbero, né denunciabili all'assicuratore in corso, né troverebbero copertura in sede di rinnovo in quanto "circostanze già note" (v. art. 5.3 della proposta Marsh).

## Franchigia (segue)

elevarla a 5.000 € con una riduzione del premio del 10%.  
Franchigia unica di €1.000 per gli iscritti all'albo con meno di 3 anni di anzianità.

- Certificatore Energetico

## Condizioni particolari sempre operanti

- Consulenza ecologica ed ambientale
- Fascicolo Fabbricato
- Attività di supporto al RUP
- Attività di verifica degli elaborati progettuali
- Project management nelle Costruzioni
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico
- Attività di RUP esterno
- Dia e SuperDIA
- Certificatore Energetico

- Consulenza ecologica ed ambientale
- Igiene e sicurezza del lavoro
- Attività di supporto al RUP
- Compilazione fascicolo di fabbricato
- Funzioni di supporto al RUP
- Verifica degli elaborati progettuali
- Funzioni per la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive
- Certificatore energetico
- Tecnico Acustica ambientale
- Risk management
- Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici

## Termine denuncia sinistri

30 giorni

30 giorni

30 giorni

## Gestione sinistri

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il tramite e con il supporto del Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il tramite e con il supporto del Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli Assicuratori per il tramite e con il supporto del Corrispondente

On line per le situazioni standard e "faccia a faccia" per le situazioni più complesse

## Estensioni Merloni

Previste in polizza con premi aggiuntivi

**Allegato 2** Comparazione dei premi assicurativi proposti da Aec Master Broker, Aon, Consul Broker, Gava Broker, Link Broker, Marsh aggiornate al 10 luglio 2013, per fatturato, massimale e franchigia

AECT MASTER BROKER		MASSIMALE			
CLASSE DI FATTURATO	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.500.000
da 0 a € 25.000	€ 161,00	€ 241,00	€ 361,00	€ 469,00	€ 553,00
da € 25.001 a € 50.000,00	€ 241,00	€ 337,00	€ 593,00	€ 721,00	€ 841,00
da 50.001,00 a 100.000,00	€ 369,00	€ 481,00	€ 653,00	€ 849,00	€ 1.097,00
da 100.001,00 a 150.000,00	€ 601,00	€ 981,00	€ 1.133,00	€ 1.298,00	€ 1.618,00
da 150.001,00 a 200.000,00	€ 877,00	€ 1.318,00	€ 1.454,00	€ 1.670,00	€ 2.078,00
da 200.001 a 300.000	€ 1.137,00	€ 1.686,00	€ 1.898,00	€ 2.174,00	€ 2.695,00

FRANCHIGIA

€ 2.500

\*Le presenti tariffe includono uno sconto del 15% e sono applicabili al raggiungimento di un minimo di 50 adesioni, purché gli ordini provinciali recepiscano gli stessi termini della convenzione.

AON	CLASSE DI FATTURATO	MASSIMALE					
		€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00
INGEGNERI SETTORE CIVILE E AMBIENTALE E INDUSTRIALE (ADESIONE CON CONVENZIONE)	da 0 a € 25.000	€ 288,00	€ 375,00	€ 500,00	€ 545,00	n.a.	n.a.
	da € 25.001 a € 50.000,00	€ 343,00	€ 433,00	€ 554,00	€ 609,00	n.a.	n.a.
	da 50.001,00 a 100.000,00	€ 540,00	€ 693,00	€ 900,00	€ 980,00	n.a.	n.a.
	da 100.001,00 a 150.000,00	€ 780,00	€ 1.100,00	€ 1.180,00	€ 1.290,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00
	da 150.001,00 a 200.000,00	€ 840,00	€ 1.250,00	€ 1.400,00	€ 1.550,00	€ 1.700,00	€ 1.820,00
	da 200.001,00 a 250.000,00	€ 1.360,00	€ 1.590,00	€ 1.850,00	€ 2.050,00	€ 2.240,00	€ 2.400,00
	da 250.001,00 a 300.000,00	€ 1.600,00	€ 1.780,00	€ 2.030,00	€ 2.330,00	€ 2.570,00	€ 3.000,00
	FRANCHIGIA					€ 2.500	
	OLTRE 300.000						

AON INGEGNERI SETTORE DELL'INFOR- MAZIONE (ADESIONE CON CONVENZIONE)	CLASSE DI FATTURATO	MASSIMALE					
		€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00
	da 0 a € 25.000	€ 274,00	€ 357,00	€ 475,00	€ 518,00	n.a.	n.a.
	da € 25.001 a € 50.000,00	€ 326,00	€ 411,00	€ 526,00	€ 578,55	n.a.	n.a.
	da 50.001,00 a 100.000,00	€ 513,00	€ 659,00	€ 855,00	€ 931,00	n.a.	n.a.
	da 100.001,00 a 150.000,00	€ 741,00	€ 1.045,00	€ 1.121,00	€ 1.226,00	€ 1.330,00	€ 1.520,00
	da 150.001,00 a 200.000,00	€ 798,00	€ 1.188,00	€ 1.330,00	€ 1.473,00	€ 1.615,00	€ 1.729,00
	da 200.001,00 a 250.000,00	€ 1.292,00	€ 1.511,00	€ 1.758,00	€ 1.948,00	€ 2.128,00	€ 2.280,00
	da 250.001,00 a 300.000,00	€ 1.520,00	€ 1.691,00	€ 1.929,00	€ 2.214,00	€ 2.442,00	€ 2.850,00
	FRANCHIGIA	€ 2.500					
	OLTRE 300.000	TARIFFA PERSONALIZZATA					

CONSULBROKERS*			CLASSE DI FATTURATO				Fino a 160.000
			Fino a 25.000	Fino a 50.000	Fino a 100.000	Fino a 160.000	
MASSIMALE	€ 250.000,00	Ext	218,35	327,53	468,73	1.115,79	
		No ext	210,51	283,86	401,77	956,39	
		Franchigia	5.000	5.000	10.000	10.000	
	€ 500.000,00	Ext	327,53	458,54	611,39	1.676,23	
		No ext	283,86	397,4	524,05	1.436,77	
		Franchigia	5.000	5.000	10.000	15.000	
	€ 1.000.000,00	Ext	458,54	754,05	771,15	1.717,35	
		No ext	393,04	646,33	592,47	1.453,15	
		Franchigia	10.000	10.000	15.000	15.000	
	€ 1.500.000,00	Ext	553,53	851,58	1.002,97	1.972,83	
		No ext	468,37	720,57	848,67	1.669,32	
		Franchigia	15.000	15.000	15.000	15.000	
€ 2.000.000,00	Ext	652,88	993,51	1.296,29	2.455,39		
	No ext	552,44	840,66	1.096,86	2.077,64		
	Franchigia	15.000	15.000	15.000	15.000		
€ 2.500.000,00	Ext	652,88	993,51	1.296,29	2.455,39		
	No ext	552,44	840,66	1.096,86	2.077,64		
	Franchigia	15.000	15.000	15.000	15.000		

\*Consulbrokers ha presentato una polizza identica a quella di AEC descritta nell'allegato 1.

NOTA BENE

- la presente tariffa non comprende incarichi inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee (in caso di opere relative a tali settori verrà effettuata quotazione specifica)
- La presente tariffa si intende valida per rischi in assenza di sinistri/circostanze negli ultimi tre anni comprovati da questionario compilato, datato e firmato e in possesso di aggiornata NCD (NO Claims Declaration)
- La tariffa è valida dietro presentazione di apposito questionario con indicazione degli introiti e dell'effettiva attività dichiarata (eventuali scostamenti sui premi indicati saranno determinati da differenze sugli introiti che per comodità sono stati indicati in misura fissa)

GARANZIE AGGIUNTIVE

Ext = Attività 624/96 - L.81/2008

GAVA BROKER	SCONTI	FRANCHIGIA	MASSIMALE					
			€ 250.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	
	SOGLIE FATTURATO							
	€ 30.000	€ 1.000	€ 300,00	€ 400,00	€ 467,00	€ 900,00	€ 1.100,00	
	€ 60.000	€ 1.000	€ 465,00	€ 590,00	€ 722,00	€ 950,00	€ 1.150,00	
	€ 90.000	€ 1.000	€ 578,00	€ 722,00	€ 867,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	
	€ 120.000	€ 1.200	€ 713,00	€ 900,00	€ 1.070,00	€ 1.185,00	€ 1.300,00	
	€ 180.000	€ 1.800	€ 855,00	€ 1.078,00	€ 1.178,00	€ 1.278,00	€ 1.500,00	
	€ 250.000	€ 2.500	€ 1.122,00	€ 1.495,00	€ 1.645,00	€ 1.795,00	€ 2.167,00	
	€ 280.000	€ 2.800	€ 1.334,00	€ 1.667,00	€ 2.000,00	€ 2.335,00	€ 2.578,00	
	€ 320.000	€ 3.200	€ 1.456,00	€ 1.945,00	€ 2.222,00	€ 2.555,00	€ 2.845,00	
	€ 400.000	€ 4.000	€ 1.778,00	€ 2.222,00	€ 2.612,00	€ 3.000,00	€ 3.410,00	
	€ 500.000	€ 5.000	€ 2.222,00	€ 2.722,00	€ 3.150,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00	
	1. FRANCHIGIA		2 volte la franchigia: fissa indicata	-5%				
			3 volte la franchigia: fissa indicata	-7,5%				
			5 volte la franchigia: fissa indicata	-10%				
	2. LIMITAZIONE RETROATTIVITA'		5 Anni	-5%				
			2 Anni	-7,5%				
			0 Anni	-10%				
	3. VARIAZIONI CONTRATTUALI		Articolo 39) – Esclusione Attività RSPP, ASPP e Coordinatore alla Sicurezza	-				
			Articolo 40) – Riduzione Limite di Indennizzo per Danni Patrimoniali al 50% del Massimale	5%				
	4. OPERE ED ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO		I premi indicati comprendono le attività per opere ed attività ad "Alto Rischio" se il fatturato non supera il 50% del fatturato complessivo.					
			Se superiore, gli Assicuratori quotano il rischio volta per volta					

LINK BROKER	CLASSE DI FATTURATO	MASSIMALE													
		€ 250.000	€ 500.000	1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000	€ 3.000.000	€ 3.500.000	€ 5.000.000					
	€ 0 - 35.000	€ 292	€ 348	€ 399	€ 499	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	€ 35.001 - 50.000	€ 324	€ 454	€ 799	€ 972	€ 1.209	€ 1.678	€ 1.880	€ 2.598	€ 2.894	€ 3.356	€ 3.790	€ 4.130	€ 4.546	€ 5.680
	€ 50.001 - 100.000	€ 497	€ 648	€ 880	€ 1.145	€ 1.317	€ 1.829	€ 2.049	€ 2.894	€ 3.139	€ 3.585	€ 4.070	€ 4.449	€ 5.512	€ 6.705
	€ 100.001 - 150.000	€ 810	€ 1.323	€ 1.528	€ 1.749	€ 2.012	€ 2.181	€ 2.443	€ 2.894	€ 3.139	€ 3.585	€ 4.070	€ 4.449	€ 5.512	€ 6.705
	€ 150.001 - 200.000	€ 1.183	€ 1.777	€ 1.960	€ 2.252	€ 2.589	€ 2.802	€ 3.139	€ 3.585	€ 4.070	€ 4.449	€ 5.512	€ 6.705	€ 8.179	€ 9.870
	€ 200.001 - 300.000	€ 1.534	€ 2.273	€ 2.559	€ 2.932	€ 3.372	€ 3.634	€ 4.070	€ 4.449	€ 5.512	€ 6.705	€ 8.179	€ 9.870	€ 11.800	€ 14.200
	€ 300.001 - 350.000	€ 2.149	€ 2.835	€ 3.191	€ 3.661	€ 4.210	€ 4.546	€ 5.091	€ 5.512	€ 6.011	€ 6.441	€ 6.871	€ 7.301	€ 7.731	€ 8.161
	€ 350.001 - 400.000	€ 2.802	€ 3.234	€ 3.725	€ 4.087	€ 4.700	€ 5.367	€ 6.011	€ 6.655	€ 7.301	€ 7.945	€ 8.589	€ 9.233	€ 9.877	€ 10.521
	€ 400.001 - 500.000	€ 3.628	€ 4.033	€ 4.546	€ 5.232	€ 6.016	€ 6.543	€ 7.329	€ 8.115	€ 8.901	€ 9.687	€ 10.473	€ 11.259	€ 12.045	€ 12.831
	€ 500.000	€ 2.222,00	€ 2.722,00	€ 3.150,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00									
	FRANCHIGIA					€ 2.500									
	FRANCHIGIA								€ 1.000 con sovra premio del 10%						
	FRANCHIGIA														€ 5.000 con riduzione del 10%

MARSH	MASSIMALE										
	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00					
CLASSE DI FATTURATO											
0 - 25.000	€ 240	€ 270	€ 410			€ 2.500.000,00					
25.001 - 50.000	€ 290	€ 380	€ 510								
50.001 - 75.000	€ 430	€ 550	€ 760	€ 850	€ 920						
75.001 - 100.000	€ 500	€ 650	€ 860	€ 990	€ 1.230						
100.001 - 150.000		€ 990	€ 1.160	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.780				€ 1.780	
150.001 - 200.000		€ 1.330	€ 1.510	€ 1.780	€ 1.950	€ 2.250				€ 2.250	
200.001 - 250.000		€ 1.640	€ 1.900	€ 2.200	€ 2.400	€ 2.700				€ 2.700	
250.001 - 300.000		€ 1.770	€ 2.100	€ 2.450	€ 2.650	€ 3.150				€ 3.150	
300.001 - 350.000			€ 2.600	€ 3.100	€ 3.200	€ 3.750				€ 3.750	
350.001 - 400.000			€ 2.950	€ 3.360	€ 3.760	€ 4.100				€ 4.100	
400.001 - 500.000				€ 3.600	€ 3.950	€ 4.500				€ 4.500	
500.001 - 750.000				R.D (*)	R.D (*)	R.D (*)				R.D (*)	
750.001 - 1.000.000				R.D (*)	R.D (*)	R.D (*)				R.D (*)	
FRANCHIGIA	€ 1.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.500	€ 5.000	€ 5.000				€ 5.000	€ 5.000

TARIFE RISERVATE AI GIOVANI INGEGNERI<sup>3</sup>

<b>AEC MASTER BROKER*</b>			
GIOVANI ISCRITTI (DA MENO DI 3 ANNI)			MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO		250.000	
da 0 a € 25.000		€ 160,00	
FRANCHIGIA			€ 5.000

\*in attesa di conferma per il 2013

<b>AON</b>			
INGEGNERI SETTORE CIVILE E AMBIENTALE E INDUSTRIALE (ADESIONE CON CONVENZIONE) GIOVANI SOTTO I 35 ANNI			MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO		250.000	500.000
da 0 a € 50.000		€ 261,00	€ 333,00
FRANCHIGIA			€ 1.000

<b>AON</b>			
INGEGNERI SETTORE DELL'INFORMAZIONE (ADESIONE CON CONVENZIONE) GIOVANI SOTTO I 35 ANNI			MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO		250.000	1.000.000
da 0 a € 50.000		€ 248,00	€ 317,00
FRANCHIGIA			€ 1.000

<b>LINK BROKER</b>			
INGEGNERI NEI PRIMI 3 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO			MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO		500.000	500.000
da 0 a € 25.000			€ 135,00
FRANCHIGIA			€ 2.500

<sup>3</sup> Le caratteristiche delle polizze rivolte ai giovani ingegneri possono differire da quelle standard descritte nell'allegato 1.